

STATUTO CIMI-EBAM MANTOVA

ART. 1 - DENOMINAZIONE

In applicazione del vigente Contratto Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e conformemente a quanto previsto dagli artt. 7 e 8 dello stesso CCNL, per iniziativa delle Organizzazioni Professionali di Categoria e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie del Contratto Provinciale di Lavoro della Provincia di Mantova è costituito l'Ente Bilaterale Agricolo Territoriale provinciale, denominato: "CASSA INTEGRAZIONE MALATTIA E INFORTUNI PER OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA, in breve CIMI-EBAM", di seguito denominato "Ente"

ART. 2 - SEDE

L'Ente ha sede in Mantova, Via Principe Amedeo, 27 – Galleria Landucci 2.

ART. 3 - DURATA

La sua durata è stabilita senza prefissione di termini.

ART. 4 - FINALITA'

La CIMI-EBAM è un'associazione non riconosciuta ed opera senza fini di lucro secondo le norme di diritto privato ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.

L'Ente ha per oggetto la gestione del Fondo denominato Cassa Integrazione Malattia e Infortuni (CIMI), costituito nel rispetto della normativa vigente in materia ed in attuazione dell'art. 7 e dell'art. 65 del vigente CCNL ed eventuali successive modifiche. Tale fondo è finalizzato all'integrazione della indennità di malattia, di infortunio e di maternità, nonché ogni altra integrazione prevista dai contratti nazionali e provinciali, ed in genere per integrare l'assistenza pubblica e di welfare contrattuale a tutti i lavoratori O.T.I. e O.T.D. agricoli e florovivaisti, dipendenti di aziende agricole della Provincia di Mantova, in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dei Contratti Provinciali per gli operai agricoli e florovivaisti.

ART. 5-SCOPI

L'Ente ha i seguenti scopi:

- a) integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia, di infortunio e maternità, ed in genere di integrare l'assistenza pubblica e di welfare per tutti i lavoratori nell'ambito del settore agricolo della provincia di Mantova nonché ogni iniziativa bilaterale definita dalla contrattazione provinciale;
- b) promuovere e incentivare tra i lavoratori e i datori di lavoro la cultura della prevenzione degli infortuni e la sicurezza nei luoghi di lavoro, con programmi mirati alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché attività di informazione e di istruzione; a tale scopo ne è demandata la gestione e l'iniziativa al CPP, Comitato Paritetico Provinciale per la Sicurezza e la Salute sui luoghi di lavoro;
- c) riscuotere per conto delle associazioni datoriali e sindacali la contribuzione per l'assistenza contrattuale prevista dal contratto provinciale di lavoro vigente;
- d) incassare per conto del CPP la relativa quota di contribuzione che allo stesso andrà versata nonché, ove ritenuto necessario, provvedere ad integrare economicamente la contribuzione in favore di iniziative dello stesso ente.

Inoltre, compatibilmente con le disponibilità finanziarie:

- riconoscere, ulteriori trattamenti e prestazioni in favore dei lavoratori agricoli della provincia di Mantova, con riferimento ai vari rinnovi del CPL;
- osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro agricolo della provincia di Mantova, anche con riferimento alle pari opportunità e all'inclusione e all'inserimento dei lavoratori immigrati;
- promuovere e favorire la piena occupazione dei lavoratori agricoli, attraverso iniziative di formazione professionale e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni provinciali, nonché con gli altri organismi orientati ai medesimi scopi, per tutti i comparti delle attività produttive agricole e delle attività connesse alla produzione agricola e dei servizi di sviluppo agricolo;
- promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori agricoli della provincia di Mantova;
- effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali;
- esercitare altre funzioni che le Parti costituenti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali;
- realizzare un confronto permanente sui temi dell'occupazione, dello sviluppo e della competitività, promuovendo ogni iniziativa utile al potenziamento delle attività bilaterali anche al fine di un costante miglioramento delle relazioni sindacali, per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del settore agricolo nel suo complesso.

ART. 6- PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Ente è costituito da:

- a. contributi assistenziali integrativi, previsti dai contratti collettivi nazionali e provinciali;
- b. contributi, liberalità od erogazioni da chiunque disposti;
- c. ogni altra eventuale entrata;
- d. immobilizzazioni, computers, e attrezzature varie necessarie al raggiungimento degli scopi statutari.

ART. 7- RISCOSSIONE CONTRIBUTI

La riscossione dei contributi di cui all'art. 6, lett. a), nella misura fissata dalle Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori nel CPL, avverrà tramite il servizio di esazione dell'INPS, sulla base di apposita convenzione, tenuto conto del disposto dell'art.11 L. 12.3.68 n. 334.

L'INPS verserà le somme riscosse, per i titoli di cui sopra su apposito c/c bancario intestato all'Ente, operante presso la banca designata allo scopo, dal Comitato di Gestione.

In caso di mancato accordo con l'INPS o in caso di mancata autorizzazione del Ministero competente, l'Ente potrà avvalersi della facoltà di riscossione diretta dei contributi.

Dal conto corrente bancario in oggetto, verranno prelevate le somme necessarie per le erogazioni assistenziali integrative, di cui all'art. 5 e nei limiti di ulteriori disponibilità esistenti per le altre attività indicate nell'articolo medesimo, oltre alle somme necessarie per le spese di gestione e funzionamento dell'Ente stesso (canoni di locazione ed attrezzatura della sede, spese postali, telefoniche, cancelleria, stampati, controllo elenco datori di lavoro e lavoratori, reperimento dati, spese per il personale, ecc..).

È espressamente esclusa la distribuzione, in modo diretto o indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di riserve o fondi durante la vita dell'Ente a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 8- MODIFICHE ALLA CONTRIBUZIONE

Qualora il gettito dei contributi di cui al precedente art. 7, detratte le spese di gestione, risulti insufficiente per l'erogazione delle prestazioni assistenziali integrative di cui all'art. 5, lettera a), e per lo svolgimento delle altre attività previste dal medesimo articolo, le Organizzazioni Istitutive promuoveranno una modifica delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi, al fine di ricondurre in equilibrio il rapporto fra entrate contributive e spese per prestazioni.

ART. 9 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario, il Comitato di Gestione redige ed approva la relazione sulla gestione ed il rendiconto consuntivo, che viene sottoposto all'Assemblea dei Soci.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 30 aprile dell'anno successivo.

ART. 10 - ORGANI

Sono organi dell'ENTE:

- l'Assemblea;
- il Comitato di Gestione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Collegio Sindacale.

ART. 11 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dai rappresentanti legali o delegati da essi delle Organizzazioni Sindacali dei Datori di lavoro e dei Lavoratori.

Le organizzazioni Socie sono tenute a comunicare la sostituzione dei propri rappresentanti, mediante comunicazione scritta. Il nuovo componente avrà la stessa anzianità di quello sostituito.

L'Assemblea delibera sui seguenti argomenti:

- (a) designazione dei componenti del Comitato di Gestione, sulla base delle nomine effettuate in modo paritetico dalle Organizzazioni Sindacali e Imprenditoriali componenti l'Assemblea e comunicate per iscritto all'Ente;
- (b) nomina del Collegio dei Sindaci;
- (c) approvazione del bilancio;
- (d) determinazione del compenso ai Componenti il Comitato di Gestione;
- (e) determinazione del compenso ai Sindaci;
- (f) approvazione del Regolamento
- (g) modifica dello Statuto;
- (h) eventuale scioglimento dell'Ente.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta sia ritenuto necessario ed opportuno dal Presidente del Comitato di Gestione oppure sia richiesto da almeno il 50% dei componenti dell'Assemblea o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione dell'Assemblea dovrà avere luogo mediante avviso contenente il luogo, il giorno, l'ora stabiliti per l'adunanza e le materie da trattare da comunicarsi almeno 8 giorni prima da parte del Presidente del Comitato di Gestione, con mezzi che garantiscano la tempestiva ed effettiva informazione degli interessati quali: posta elettronica, lettera raccomandata o telefax.

In caso di urgenza l'assemblea è convocata con telegramma o con qualunque altro mezzo idoneo a certificare l'avvenuta ricezione, da inviare almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Comitato di Gestione o, in sua assenza dal VicePresidente. Ove anche il VicePresidente sia impedito, l'Assemblea è presieduta da persona indicata dall'assemblea stessa.

Per la validità dell'Assemblea sarà sempre necessaria la presenza di almeno quattro membri, in rappresentanza di due sigle sindacali e due datoriali, personalmente o a mezzo di delegati designati dalla medesima Organizzazione Sindacale di appartenenza del delegante.

Le delibere saranno adottate a maggioranza dei presenti con un minimo di due sigle sindacali e due datoriali a favore ad esclusione dei punti: b, f, g, h, che dovranno essere approvati all'unanimità da tutte le sigle sindacali costituenti il CIMI – EBAM.

Delle sedute dell'Assemblea dovrà essere tenuto apposito verbale sottoscritto da chi ha il ruolo di presiedere l'Assemblea e dal Responsabile dell'ufficio che funge da Segretario Verbalizzante.

I verbali delle riunioni devono essere conservati presso la sede dell'Ente e tenuti a disposizione per la visione in loco da parte dei Soci.

ART. 12 - COMITATO DI GESTIONE

L'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente spettano ad un Comitato di Gestione formato da 6 componenti effettivi e 6 supplenti, indicati in modo paritetico dalle Organizzazioni Sindacali e Imprenditoriali componenti l'Assemblea.

I supplenti, con esclusione del Presidente o del Vice Presidente, sostituiranno in tutto il componente effettivo in caso di assenza o di impedimento.

I componenti il Comitato di Gestione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il Presidente e il Vice Presidente del Comitato di Gestione dell'Ente sono nominati dal Comitato tra i suoi componenti alternandosi a rotazione tra i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

La durata in carica per il Presidente ed il Vice Presidente del Comitato di Gestione è di 2 anni.

È consentito alle organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri rappresentanti anche prima della scadenza del quadriennio con comunicazione scritta. Il nuovo componente avrà, per la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito.

Ove per qualunque motivo, compresa la mancata sostituzione da parte delle Organizzazioni, venga meno la metà dei componenti, si intendono decaduti tutti i membri del Comitato che dovrà essere ricostituito per intero mantenendo ferma l'assegnazione delle cariche sociali secondo i criteri di rotazione applicati.

Il Comitato di Gestione delibera tutti gli atti utili o necessari al conseguimento degli scopi dell'Ente, essendo munito, a tal fine, di ogni potere sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione.

Il Comitato di Gestione avrà fra l'altro, la facoltà di:

- a. decidere su qualsiasi oggetto che abbia attinenza o connessione con la funzionalità e l'attività dell'Ente;
- b. decidere su eventuali ricorsi in materia di diritto alle prestazioni;
- c. stabilire le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni assistenziali;
- d. stabilire eventuali modifiche delle prestazioni in relazione all'andamento della gestione ed al prevedibile utilizzo delle stesse;
- e. decidere eventuali temporanei investimenti delle disponibilità;
- f. decidere in generale su tutte le materie relative alla corretta gestione dell'Ente;
- g. redigere il conto consuntivo;
- h. assumere personale, compreso il direttore e determinare le mansioni e i compensi;
- i. acquistare, strumenti ed attrezzature da destinarsi agli scopi per il quale l'Ente è stato costituito. La delibera del Comitato non è necessaria per l'acquisto di materiale di consumo corrente, per il quale è sufficiente l'autorizzazione del Presidente o del Direttore/Responsabile dell'ufficio.

Inoltre, il Comitato di Gestione delibera in merito:

- j. alle linee programmatiche dell'attività istituzionale e della gestione dell'Ente;
- k. a qualsiasi atto diretto al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente;

Il comitato di Gestione si riunisce a scadenze periodiche, che verranno stabilite dallo stesso a seconda della necessità, su invito del Presidente con posta elettronica, lettera raccomandata o telefax, da inviarsi almeno 8 giorni prima della riunione.

In caso di urgenza il Comitato di gestione è convocato con telegramma o con posta elettronica o con altro mezzo idoneo a certificare l'avvenuta ricezione, da inviare almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione.

Per la validità delle sue deliberazioni, sarà sempre necessaria la presenza di almeno quattro membri componenti o supplenti, in rappresentanza di due sigle sindacali e due datoriali.

Le delibere saranno adottate a maggioranza dei presenti con un minimo di due sigle sindacali e due datoriali a favore ad esclusione del punto h, che dovrà essere approvato all'unanimità da tutte le sigle sindacali costituenti il CIMI – EBAM.

Delle sedute del Comitato di Gestione, dovrà essere tenuto apposito verbale sottoscritto dal Presidente del Comitato stesso e dal Responsabile dell'ufficio che funge da Segretario Verbalizzante.

I verbali delle riunioni devono essere conservati presso la sede dell'Ente e tenuti a disposizione per la visione in loco da parte dei Soci.

ART. 13 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente del Comitato di Gestione:

- ha la rappresentanza legale dell'Ente nei rapporti con i terzi;
- svolge funzioni di indirizzo e di controllo
- previa autorizzazione del Comitato di Gestione, può nominare procuratori e delegati per il compimento di singoli atti od intere categorie di atti;
- convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Comitato di Gestione;
- cura e segue l'attività complessiva dell'Ente, accertandone la conformità alle leggi, ai contratti collettivi, al presente statuto ed ai regolamenti approvati dal Comitato di Gestione.

In caso di impedimento, assenza o espressa delega del Presidente, le sue funzioni saranno svolte dal Vice Presidente.

ART. 14 - DIRETTORE

Il Direttore:

- coordina l'organizzazione dell'Ente;
- dà esecuzione delle deliberazioni del Comitato di gestione;
- cura l'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi dell'Ente;
- propone al Comitato di Gestione i provvedimenti ritenuti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Ente.

Il Direttore partecipa con funzioni consultive alle sedute dell'Assemblea e del Comitato di Gestione.

ART. 15 - COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, designati fuori dall'ambito dei componenti il Comitato di Gestione e dell'Assemblea e iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

I 2 componenti effettivi ed i 2 supplenti, saranno nominati pariteticamente dalle Organizzazioni dei Datori di lavoro e dei Lavoratori.

Il terzo componente viene nominato di comune accordo dalle Organizzazioni istitutive.

Le cariche vengono attribuite con delibera assembleare.

Il Presidente è a turnazione annuale.

Il Collegio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio esercita le funzioni di controllo secondo le norme contenute nel Codice Civile, in quanto applicabili.

In particolare, il Collegio dei Sindaci:

- controlla l'amministrazione dell'Ente;

- vigila sull'osservanza delle leggi, dei contratti collettivi, delle norme statutarie e regolamentari;
- accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- redige apposita relazione sul conto consuntivo da presentare al Comitato di Gestione e all'Assemblea.

Il Collegio dei Sindaci accerta altresì, almeno ogni tre mesi:

- la consistenza di cassa;
- la corrispondenza dei conti correnti;
- l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Ente.

Le riunioni dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le loro decisioni vengono assunte con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei presenti.

Delle sedute del Collegio dei Sindaci dovrà essere tenuto apposito verbale controfirmato dai membri del Collegio stesso.

L'Assemblea, ove lo ritenga necessario od opportuno potrà attribuire al Collegio anche il mandato per la revisione legale dei conti.

ART. 16 - SCIoglimento

La durata dell'ENTE è illimitata, tuttavia esso può essere sciolto per:

- impossibilità del raggiungimento degli scopi per cui è stato costituito;
- per altre ragioni di ordine straordinario ed eccezionale che ne impediscano la gestione;
- per prevista cessazione del contratto provinciale di lavoro.

Lo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea all'unanimità che:

- nomina 3 liquidatori, designati rispettivamente 1 dalle Organizzazioni datoriali e 1 dalle Organizzazioni dei lavoratori di cui all'art. 1 del presente Statuto.
- il terzo liquidatore viene nominato di comune accordo dalle Organizzazioni istitutive;
- ne determina i poteri ed i compiti;
- provvede alla determinazione del patrimonio residuo, soddisfa tutte le eventuali passività, ed esclude in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci.

Ultimata la liquidazione il patrimonio residuo dell'Ente sarà devoluto alla promozione di iniziative tese al miglioramento del trattamento assistenziale, delle condizioni di vita e di sicurezza sul lavoro dei lavoratori agricoli della Provincia di Mantova.

ART. 17 - REGOLAMENTO

Per l'attuazione del presente Statuto l'Ente si doterà di un Regolamento, che dovrà essere approvato dall'Assemblea su proposta del Comitato di Gestione.

ART. 18-RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia ed in particolare le norme in materia di associazioni non riconosciute senza scopo di lucro.